



COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO

Ufficio riconoscimento ai fini sportivi
Vigilanza e Registri sportivi

Provvedimento n. 9

del 25-03-2024

Oggetto: Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche
"FEDERAZIONE ITALIANA KARATE TRADIZIONALE E DISCIPLINE AFFINI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTSTICA" – CF 01133160380
nullità iscrizione.

IL SEGRETARIO GENERALE

- VISTO** l'art. 7 del Decreto Legge n. 136/2004, convertito nella Legge n. 186/2004, secondo cui il CONI è unico organismo certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle società ed associazioni sportive dilettantistiche;
- VISTO** il "Regolamento di Funzionamento del Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche" di cui alla delibera del Consiglio Nazionale n. 1574 del 18 luglio 2017;
- VISTO** l'art. 7 rubricato "Nullità delle iscrizioni", comma 1) del Regolamento per cui *"sono nulle le iscrizioni al registro delle Associazioni/Società che: a) abbiano il Codice Fiscale oppure il numero di Partita IVA, se obbligatorio, errato; b) all'esito dei controlli effettuati dal CONI sui dati e sulla documentazione presente nel Registro, non risulti dimostrato che l'Associazione/Società fosse in possesso fin dal momento dell'iscrizione di tutti i requisiti indicati all'art. 3"*;
- PRESO ATTO** dei controlli effettuati dal CONI nell'ambito delle verifiche sulla regolarità delle iscrizioni le cui risultanze hanno rilevato l'iscrizione, in data **31/01/2024**, della **"FEDERAZIONE ITALIANA KARATE TRADIZIONALE E DISCIPLINE AFFINI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTSTICA" – CF 01133160380**, legalmente rappresentata dal sig. Gabriele Achilli, quale affiliata all'Ente di Promozione Sportiva US ACLI con codice affiliazione 5504 e validità sino al 31/12/2024, che sembrerebbe configurarsi come organismo su base federativa;

RILEVATO

che dal controllo negli archivi non gestiti dall'attuale applicativo web in esercizio la **"FEDERAZIONE ITALIANA KARATE TRADIZIONALE E DISCIPLINE AFFINI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTSTICA"** – CF 01133160380, è risultata già oggetto di cancellazione, disposta con Provvedimento n. 126 del 17/12/2013, dell'iscrizione conseguita in data 15/03/2006 quale affiliata US ACLI con codice affiliazione 5504, atteso che dall'indagine condotta dall'incaricato ufficio era stata riscontrata la natura federativa (associazione di secondo livello);

RILEVATO

che dalla lettura dello Statuto, caricato dall'Ente US ACLI nell'apposita sezione documentale della Piattaforma del Registro CONI, è emersa la natura federativa ("associazione di secondo livello") della **"FEDERAZIONE ITALIANA KARATE TRADIZIONALE E DISCIPLINE AFFINI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTSTICA"**, come sembra dall'articolo 6 – Requisiti e categorie degli associati che al punto 1 recita *"... omissis... possono essere associati anche le associazioni sportive dilettantistiche senza fini di lucro e le società sportive dilettantistiche che assumono la forma di società di capitali o cooperative, ... omissis..."*

RILEVATO

infine, che nell'ambito delle attività di controllo è stato rinvenuto il sito web <https://fikta.it/> il cui Legale Rappresentante e Statuto sono i medesimi della **"FEDERAZIONE ITALIANA KARATE TRADIZIONALE E DISCIPLINE AFFINI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTSTICA"**, ove è specificato che *"FIKTA, LA Federazione Italiana Karate Tradizionale, promuove e sviluppa l'arte del Karate Do Tradizionale Shotokan in Italia, offrendo una comunità di patica dedicata alla crescita personale e marziale"*;

RILEVATO

altresì, che nel suddetto sito web sono pubblicati l'elenco delle associazioni affiliate, quello dei Comitati regionali e le norme generali di affiliazione e tesseramento anno 2024;

PRESO ATTO

che il CONI con nota del 29/02/2024, ha comunicato all'Ente US ACLI, ed alla stessa associazione, quanto rinvenuto dalle verifiche condotte a carico dell'associazione comunicando l'avvio della verifica sul possesso dei requisiti normativi previsti e garantiti dall'Ente sin dalla data di iscrizione con richiesta esplicita allo stesso di trasmettere l'elenco dettagliato delle proposte sportive dilettantistiche, alla quale l'associazione ha preso parte, corredato di tutti i tesserati US ACLI dell'associazione, unitamente agli identificativi degli altri affiliati partecipanti alle medesime attività, distinguendo tra atleti/praticanti, dirigenti ed istruttori/tecnici;

PRESO ATTO

che il CONI, nella nota di cui in menzione, dava notizia al Legale Rappresentante dell'associazione dell'avvio del procedimento finalizzato alla verifica dei requisiti idonei all'iscrizione ed alla permanenza nel Registro nel rispetto della normativa CONI anche

ai fini dei Provvedimenti previsti agli artt. 6 e 7 del Regolamento di Funzionamento del Registro con l'avvertenza che qualsiasi documentazione eventualmente trasmessa dallo stesso, in assenza delle dettagliate informazioni richieste all'Ente US ACLI, risulterà irrilevante ai fini della verifica in atto;

RILEVATO

che l'Ente US ACLI non ha fornito alcuna risposta entro i termini concessi;

RITENUTO

che le uniche forme di costituzione ammesse per l'iscrizione al Registro, come previsto dall'art. 90 della Legge 289/2002 e successive modificazioni, sono le associazioni con o senza personalità giuridica e le società (s.r.l., s.p.a., società cooperative), mentre gli organismi costituiti su base federativa, interessati al riconoscimento ai fini sportivi del CONI, devono intraprendere i percorsi previsti dai rispettivi Regolamenti,

RILEVATA

pertanto, la carenza dei requisiti di cui all'art. 3, c. 1 lett. c), della succitata normativa,

DISPONE

- la nullità dell'iscrizione, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. b) del Regolamento di Funzionamento del Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, della **"FEDERAZIONE ITALIANA KARATE TRADIZIONALE E DISCIPLINE AFFINI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTSTICA"** – CF **01133160380**
- di addebitare all'Ente US ACLI la riscontrata violazione alle disposizioni CONI, per gli effetti dell'art. 23 – "Sanzioni" del Regolamento degli Enti di Promozione Sportiva;
- la comunicazione di tale provvedimento all'Agenzia delle Entrate per le attività di competenza.

Segretario Generale
Carlo Mornati